

**PREMESSO**

Che gli Enti sono soci di rete Ambiente Spa .....

**PATTI PARASOCIALI SOCI RETI AMBIENTI PER CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO****Articolo 1- scopo della convenzione ( Patto )**

1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente documento, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi tramite la stessa, in modo coordinato tra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo sulla società Reti Ambiente spa, quale società in "house providing" analogo a quello esercitato sui propri servizi.

1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi

**Articolo 2 – Finalità e scopo della società**

2.1 La società Reti Ambiente Spa è uno strumento organizzativo dei soci Enti pubblici locali , mediante il quale gli stessi partecipano nelle società, anche di servizio pubblico locale , rispondente ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria , al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, è un'organizzazione efficiente, efficace ed equilibrata nell'ordinamento dell'Ente locale , nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli stessi soggetti soci sono portatori.

2.2 La società ha scopo di:

- assicurare la conduzione di parte pubblici e la continuità della gestione delle società partecipate;
- esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento, sia dell'assetto organizzativo, che delle attività relative ai servizi pubblici locali esercitate dalle società partecipate;
- svolgere l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società partecipate anche indirettamente, svolgendo quindi un ruolo di "cabina di regia" quale centro di interessi dei soci enti pubblici giuridicamente idoneo a formare volontà collettive nelle società partecipate in " house providing".

2.3 La società può prendere validamente parte quale espressione diretta degli enti soci agli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate, in tutti i casi in cui tali organismi sono previsti da convenzioni, patti parasociali, o accordi sottoscritti da enti locali soci. A tale fine Società deve intendersi società sottoposta a controllo congiunto da parte degli Enti soci.

2.4 La forma societaria che caratterizza la veste giuridica di Società rende più forte e compatta l'influenza dei Soci verso le società da essa partecipate.

2.5 Il Modello di holding ha l'obiettivo di dare forza alle decisioni di indirizzo e di riportare nella disponibilità dei Soci Enti pubblici la conoscenza dei processi decisionali in atto e la capacità di indirizzo degli stessi.

### **Articolo 3- Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso**

3.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31 12 2050 pari alla scadenza della società, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.

3.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte i tutti sottoscrittori della presente Convenzione

3.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti soci sottoscrittori della presente convenzione

3.4 eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.

3.5 I Soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.

3.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

### **Art. 4 Statuto della Società**

4.1 Lo Statuto della Società tiene conto delle esigenze dei Soci di:

a) garantire che la quota di capitale pubblico locale non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della società:

b) garantire che la Società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività prevalentemente (almeno 80%) a favore dei Soci

c) limitare il potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di atti e decisioni alla preventiva autorizzazione dei Soci;

d) rafforzare il potere degli Enti soci che partecipano congiuntamente in società in *house providing*, costituendo una "cabina di Regia ";

### **art. 5 – Coordinamento dei Soci**

5.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo e un controllo analogo, sulle società in *house providing*, a quello da essi esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il "Comitato Unitario "composto dai legali rappresentanti o loro delegati, degli Enti locali soci della Società sottoscrittori della presente Convenzione;

5.2 Il Comitato Unitario è sede di informazione, consultazione, e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di indirizzo e controllo dei Soci sulla Società circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa .

A tal fine, il Comitato Unitario effettua almeno tre riunioni all'anno.

A tali riunioni il Comitato Unitario può invitare l'organo amministrativo della Società. Al fine di verificare che l'attività della Società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei Soci, al Comitato Unitario possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, Dirigenti, ecc ) dei Soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo Socio.

5.3 Al Comitato Unitario spetta, altresì, la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere parere preliminari sugli argomenti iscritti all'Odg dell'assemblea medesima . Sulle seguenti materie, rimesse statutariamente alla decisione dei Soci in assemblea, il Comitato Unitario esprime pareri preventivi obbligatori e vincolanti per gli aderenti al Patto;

- indirizzi strategici sull'attività della Società;

- indirizzi sulla destinazione dell'utile d'esercizio;
- Bilancio consuntivo d'esercizio;
- Budget/ Piano Industriale della Società proposto dall'organo amministrativo;
- scelta della forma dell'organo amministrativo e del numero dei componenti il Cda, ai sensi dell'art 12.1.a dello Statuto ;
- delega da parte del CdA ai sensi dell'art 12.1 dello Statuto ;
- Autorizzazione assembleare al Cda di Reti ambiente SpA a deliberare nelle assemblee delle società partecipate che operano in *house providing* sulle materie di cui all'12.1.h. dello Statuto relativamente a
  - ° modifica dell'oggetto sociale e dello Statuto che comporti significative alterazione nei diritti dei Soci;
  - ° fusione o scissione della Società;
  - ° cessione, acquisto di partecipazioni e conferimento di partecipazione e/o aziende in altre società;
  - ° aumento di capitale sociale riservato a nuovi soci a liberazione del quale vengano conferiti partecipazioni, o beni o crediti;
  - ° spese di funzionamento della società.

L'assemblea procede a deliberare autonomamente qualora, decorsi 30 giorni dalla convocazione del Comitato Unitario, questi non abbia provveduto ad esprimere il prescritto parere .

5.4 Il Comitato Unitario è anche sede di definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale, anche per il necessario coordinamento tra i Soci e la Società.

La definizione degli obiettivi da parte del Comitato Unitario terrà conto di quelli indicati dagli Enti soci e dalle proposte delle società partecipate.

Le decisioni assunte dal Comitato Unitario saranno recepite dalla Società Reti Ambiente e dalle sue controllate, anche attraverso l'approvazione degli atti programmatici che ad esse si uniformeranno. Ogni Socio e la Società pubblicheranno la decisione del Comitato Unitario assunte in relazione all'attuazione del presente punto.

5.5 Il Comitato unitario verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici economici, patrimoniali e finanziari a breve e lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei Soci.

Per l'esercizio del controllo, il Comitato Unitario ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della Società e può richiedere agli amministratori della Società relazioni specifiche sull'andamento delle società partecipate.

5.6 Nell'ambito del controllo analogo congiunto è previsto altresì un Comitato ristretto operativo presso le Società Operative Locali che opera a livello territoriale di riferimento

## **Art 6 – Funzionamento del Comitato Unitario**

6.1 Il Comitato unitario è convocato in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene quota di maggioranza relativa del capitale della Società reti Ambiente.

6.2. Il Comitato Unitario è composto da un minimo di 7 ad un massimo di n. 25 membri in rappresentanza dei Comuni Soci

La loro designazione spetterà come segue :

**( da integrare )**

6.3. Il Presidente del Comitato Unitario viene nominato tra i propri componenti.

6.4. Il Comitato unitario è convocato prima di ogni assemblea dei Soci dal Presidente presso la sede della società od in altro luogo adeguato.

6.5 Ogni socio della Società componente del Comitato Unitario può richiedere la convocazione del Comitato medesimo .

6.6 Le deliberazioni del Comitato Unitario sono assunte con spirito di leale collaborazione ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi del sottoscrittore della presente convenzione.

6.7 In caso di mancato consenso unanime le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole del 60% dei componenti che rappresentano anche l'75 % del capitale sociale.

6.8 Il Comitato Unitario è sede di preinformazione, consultazione e sorveglianza , indirizzo e controllo per :

- la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto;

-l'individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di amministrazione su designazione :

6.9 Delle decisioni assunte dal Comitato Unitario è redatto apposito verbale.

#### **Art 7 – Controllo dei Soci sulle società partecipate indirettamente afferenti al territorio Società Operative Locali**

7.1 In coerenza con quanto stabilito ai punti 5 e 6 del presente patto, viene assicurato ai Comuni Soci l'esercizio del controllo analogo anche sulle società Operative locali operanti sul territorio di rispettiva competenza .

A tale fine è prevista la costituzione di un Comitato Ristretto operante all'interno delle singole Società Operative locali i cui compiti sono riconducibili al controllo di cui al Comitato Unitario di Reti Ambienti, oltre che alle verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi fissati sotto il profilo dell'efficacia efficienza ed economicità dei servizi resi sul territorio di riferimento.

7.2. Il Comitato Ristretto è composto da 3 a 5 membri nominati dall'assemblea delle Società Operative Locali su designazione da parte dei Comuni del territorio di riferimento

#### **Art 8 – Controllo dei Soci sulla società**

8.1 Lo Statuto Sociale prevede espressamente uno specifico articolo che dà conto anche agli amministratori ed ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei Soci sulla società.

8.2 I Soci si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione della società di loro designazione al momento dell'accettazione della carica rilascino una dichiarazione nella quale risulti:

a) che essi sono a conoscenza della presente convenzione e dello Statuto della Società e ne condividano le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei Soci;

b) l'impegno ad uniformarsi alle direttive che gli stessi Soci impartiranno al fine di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci della Società.

**Art 9 – Recepimento accordo**

9.1 I soci si impegnano a far recepire il presente accordo all'assemblea dei Soci la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il consiglio di amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla società ai sensi dell'art 1 della convenzione stessa.

**Art 10 – Sottoscrizione accordo patti**

10.1 L'accordo si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire, comunque entro un anno dalla data di sottoscrizione iniziale.

L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazioni di autorizzazione e del testo della presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori ed al Presidente del Comitato unitario che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.

**Art 11. Clausola compromissoria**

11.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Qualora una controversia veda contrapporsi ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

**Art 12- Spese ed oneri**

12.1 Le eventuali spese della convenzione saranno a carico della Società.

12.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa art 11 tariffa I del D.P.R. N. 131/1986

Letto, firmato e sottoscritto

.....

.....